

Rep. n.

COMUNE DI POIRINO

Provincia di Torino

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA

GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO

DI VIA DELLE QUERCE

INDICE

art. 1	-	Oggetto e durata della concessione
art. 2	-	Attività ammesse
art. 3	-	Garanzie
art. 4	-	Modalità del servizio di gestione
art. 5	-	Organizzazione delle attività ammesse
art. 6	-	Programma, calendario ed orario delle attività
art. 7	-	Soggetti utilizzatori
art. 8	-	Uso del complesso sportivo – luoghi aperti al pubblico
art. 9	-	Addetti
art. 10	-	Sorveglianza
art. 11	-	Consumi, imposte, tasse
art. 12	-	Manutenzioni, pulizia, miglioramenti, gestione della sicurezza
art. 13	-	Erogazione, servizio-orario
art. 14	-	Attività economiche collaterali
art. 15	-	Gestione economica
art. 16	-	Tariffe

- art. 17 - Uso comunale
- art. 18 - Sub concessione della gestione
- art. 19 - Riconsegna del complesso sportivo
- art. 20 - Decadenza della concessione
- art. 21 - Revoca della concessione
- art. 22 - Risoluzione per inadempimento
- art. 23 - Diritto di recesso del concessionario
- art. 24 - Penalità
- art. 25 - Incameramento della cauzione
- art. 26 - Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza
- art. 27 - Spese contrattuali - elezione di domicilio
- art. 28 - Controversie
- art. 29 - Disposizioni finali

ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Allegato A

- Verbale di consegna con descrizione del patrimonio dato in gestione

PREMESSO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 13.01.2000 si approvava il Regolamento per la gestione e l'utilizzazione degli impianti sportivi – ricreativi di proprietà comunale;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. in data si approvava il presente schema di convenzione, avviando la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di via Delle Querce, ponendo a carico del gestore la realizzazione di interventi

di messa in sicurezza e adeguamento normativo della struttura.

Che con determinazione del responsabile della ripartizione tecnica n. in data, venivano individuati gli elementi contrattuali e indetta gara per la gestione del complesso polifunzionale per la durata di anni dieci.

Che con determinazione del responsabile della ripartizione tecnica n. in data la gestione del centro polifunzionale di via delle Querce è stata affidata con sede in, n. (P.I.), che ha offerto un aumento del sul canone annuo a base di gara, risultando aggiudicataria con il punteggio di punti totali;

TRA

1) il Comune di Poirino, nel prosieguo denominato concedente, rappresentato dal geom. Piero Becchio, responsabile della ripartizione tecnica del Comune di Poirino, in virtù dei poteri conferitegli dal D.Lgs 267/2000 s.m.i e dallo Statuto comunale

E

2) con sede legale in, vian....., nel prosieguo denominato concessionario, rappresentato dal/la signor/a, nato/a a il, residente in, in qualità di legale rappresentante;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Comune di Poirino concede a.....,
che accetta, la gestione del centro sportivo ubicato in Poirino, Via Delle
Querce, alle condizioni qui di seguito riportate:

Art. 1

Oggetto e durata della concessione

1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell'intero complesso sportivo denominato "Centro sportivo di via delle querce".
2. Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, tutti descritti nell'allegato A) alla presente convenzione.
3. La concessione di gestione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di stipula del presente atto.
4. Il concessionario può, a propria cura e spese, proporre di aumentare la dotazione di attrezzature sportive che ritiene utile alla migliore funzionalità degli impianti.

Il concedente può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo apportare miglioramenti alle attrezzature ed agli impianti del complesso. Detti miglioramenti devono essere consegnati al concessionario nelle forme di rito.

Per l'utilizzo dell'impianto viene convenuto un canone ricognitorio annuale, come risultante dall'aumento offerto in sede di gara pari al..... sul canone di € 100,00/anno, per un importo complessivo pari ad €/anno.....

Il canone è dovuto annualmente dal concessionario al Comune di Poirino, da versarsi in unica rata posticipata, scadente alla data del 31 dicembre. Il

concessionario può essere esentato dal versamento del canone, per un periodo predeterminato dalle parti, in caso di interventi migliorativi dell'impianto ed opzionali in aggiunta a quelli eventualmente proposti in sede di gara, da realizzarsi a cura e a carico del concessionario medesimo in pieno accordo e con l'autorizzazione preventiva del Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva di poter verificare, per gli anni successivi al primo, la necessità di erogare un contributo a titolo di partecipazione alle spese per l'esecuzione dei lavori eventualmente previsti dalla presente convenzione, sulla base delle rendicontazioni gestionali richieste e delle disponibilità di bilancio.

Inoltre, è facoltà del Comune, su proprio insindacabile giudizio valutare ed autorizzare interventi del concessionario connessi a piani e progetti innovativi di miglioria degli impianti e delle attività, nell'interesse della comunità locale per la fruizione dei servizi sportivi e per la massima diffusione dello sport per tutti. Per tali interventi può essere previsto ad insindacabile giudizio del Comune, una specifica contribuzione, prioritariamente in beni e servizi, anche e solo a parziale sostegno degli oneri preventivati e sempre compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 2

Attività ammesse

1. L'utilizzo del complesso sportivo ricreativo, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni e correlativamente all'erogazione del pubblico servizio, riguarda le seguenti attività:

Sportivo – ricreative

Aggregative

Socio – culturali

2. Ogni altra attività sportivo - ricreativa e/o collaterale è ammessa esclusivamente con consenso delle parti stipulanti che si accordano sulle modalità esplicative dell'attività e sui rapporti economici connessi.

3. Il concessionario prima dell'inizio dell'attività, ha l'obbligo di verificare la regolare agibilità degli impianti esistenti, il cui di adeguamento è in capo al concessionario. L'Ente concedente provvederà altresì a rilasciare: autorizzazioni licenze ed atti simili di competenza, relativi alle stesse attività, secondo le norme vigenti.

Art. 3

Garanzie

1. Il concessionario e solidalmente con esso, tutti gli aventi titolo di gestione, è l'unico e solo responsabile, nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con i propri addetti e con i terzi. Il concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

2. Alla stipula della convenzione verrà redatto, a cura dell'ufficio tecnico comunale, il Verbale di consegna dell'impianto controfirmato dalle parti.

3. Al termine della gestione lo stesso ufficio tecnico procederà, secondo le modalità previste nella seguente convenzione, ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno l'usura normale secondo un corretto utilizzo e una corretta manutenzione ordinaria.

4. L'assegnatario risponde, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o beni anche se di proprietà del Comune e anche se causati da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione da esso organizzata.

Conseguentemente, l'assegnatario, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

-Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con massimali non inferiori ad euro 2.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose, come da polizze emesse da in data acquisite al prot. n.

-Polizza Incendio – Rischio locativo relativamente all'impianto oggetto della concessione con una somma assicurata pari ad euro 110.000,00 come trasmessa acquisita al prot. n.

-Cauzione definitiva dell'importo di euro 8.000,00 come da trasmessa in data acquisita al prot. n.

Copia delle suddette garanzie dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della sottoscrizione della convenzione. L'operatività o meno delle coperture assicurative non libera l'associazione aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Associazione

o dai Terzi cui l'Associazione abbia affidato beni o l'esercizio di attività.

Si precisa che l'uso dei locali, degli accessori, degli impianti specifici e della strumentazione si intende effettuato a rischio e pericolo di chi li utilizza, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune di Poirino.

L'assegnatario inoltre:

- è obbligato al recepimento delle norme igieniche, di tutela e sicurezza dei lavoratori, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari, anche in riferimento al T.U. della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.; inoltre dovranno essere rispettati tutti i requisiti inerenti al Decreto 10 marzo 1998 inerente ai “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- deve tassativamente rispettare e far garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.

Art. 4

Modalità del servizio di gestione

1. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

2. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza

maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate per iscritto.

3. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso di tutto o parte dell'impianto, né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del concedente.

Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire una efficiente assistenza con:

la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche, ecc.);

il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni ed autorizzazioni rilasciate a cura della direzione del concessionario;

la riscossione dei corrispettivi d'uso previsti dal tariffario;

l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di addetti) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;

il rispetto del calendario delle attività programmate e dell'orario;

la garanzia della presenza di addetti (prima, durante e dopo le gare o manifestazioni varie);

l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;

l'adempimento degli interventi sugli impianti e attrezzature sportive sempre in relazione allo svolgimento delle attività programmate;

la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;

l'assolvimento con addetti, di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e pe-

riodica (delle strutture e delle aree attività) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

l'intervento per l'eventuale sgombero neve dagli ingressi, e dagli ambiti esterni di competenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

l'impedimento dell'accumulo di materiale sportivo e altro all'interno dell'impianto nelle sue adiacenze;

l'avvio con massimo tempismo di tutte le operazioni di pulizia e manutenzione programmate di competenza;

la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'intero complesso sportivo, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili.

4. Il concessionario dà altresì la propria disponibilità all'utilizzo dell'impianto da parte del Servizio di Elisoccorso Notturmo del 118, qualora l'impianto fosse ritenuto idoneo da parte di apposita Commissione Tecnica.

5. Il Comune di Poirino, a mezzo di propri incaricati, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare la manutenzione e lo stato dell'area e di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ed interventi previsti e non eseguiti dall'assegnatario.

Art. 5

Organizzazione delle attività ammesse

1. Nei confronti del concedente, ogni incombenza, obbligo, onere (escluso quello della pubblicizzazione delle manifestazioni riferite alle attività, che fanno capo ai promotori) relativi all'organizzazione delle attività ammesse sono a carico e sotto la responsabilità del concessionario.

2. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia di cui all'art. 1 e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

3. Il concessionario, oltre allo scopo di promuovere l'attività aggregativa dei propri associati, può, secondo il calendario stabilito, mettere in atto una serie di proposte rispondenti alle esigenze di formazione, di mantenimento e di recupero di attività sportive e motorie relativamente alle diverse fasce di età di utenti: bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani, con priorità ai residenti del Comune di Poirino.

Art. 6

Programma, calendario ed orario delle attività

1. L'orario di fruizione del complesso sportivo, è stabilito di comune accordo tra il Comune di Poirino e il concessionario entro un termine da stabilirsi in sede di stipula della presente convenzione.

L'utilizzo del complesso è regolato dai seguenti principi:

- utilizzo prioritario per gli usi del gestore;
- devono essere prese in considerazione tutte le domande presentate dagli utilizzatori (scuole, associazioni, etc.);
- in casi di concomitanza date, e al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso, le possibili utenze sono disciplinate nel seguente modo:

1. Attività promosse direttamente o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
2. Scuole, Associazioni, Enti, gruppi o cooperative di promozione sociale, sportiva/ricreativa;

3. Società, Sodalizi sportivi affiliati a Federazioni aderenti al CONI;
4. Persone intese come utenti singoli, non organizzati o aggregati in gruppi o squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive, sociali e del tempo libero in generale.

Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e sempre concedendo precedenza per quelle locali.

Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva e sociale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.

L'orario definitivo deve essere comunicato e sottoscritto dalle parti prima della sua entrata in vigore. Deve inoltre essere esposto nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico, nel quale devono anche essere indicati, in via preventiva, i periodi in cui il complesso non sarà utilizzabile per motivi di manutenzione.

Art. 7

Soggetti utilizzatori

1. Il concessionario secondo le modalità della presente convenzione, può ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti:

persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente;

società;

enti;

cooperative ed associazioni o gruppi sportivi operanti sul territorio comunale;

scuole accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.

2. Il concessionario, prima di ammettere all'uso degli impianti e delle attrezzature sportive, così come prima di ammettere la presenza di pubblico, deve accertarsi:

che siano state pagate le tariffe in vigore;

che siano presenti i necessari accompagnatori;

che siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per la regolare attività da svolgere.

Art. 8

Uso del complesso sportivo - luoghi aperti al pubblico

1. Ogni responsabilità relativa alla gestione delle attività svolte (es. assicurazione e attestazioni mediche) resta a carico delle associazioni fruitrici.

Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate dal concessionario, che le annota su specifico registro da esibire al concedente ogni qualvolta questi ne faccia richiesta.

Il concessionario, in ogni circostanza, salvi i casi di forza maggiore, deve assicurare all'intero complesso sportivo, il decoro, l'igiene e la funzionalità degli impianti e delle attrezzature sportive. Il concedente si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo o impianto in qualsiasi momento.

2. Tutti i luoghi del complesso sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori degli impianti ed attrezzature, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regola-

mentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana e le disposizioni in merito alla gestione della sicurezza.

Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate, risponde il concessionario.

3. Il gestore dell'impianto o complesso sportivo deve individuare i responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza, che viene definito "gestore della sicurezza".

Il Comune di Poirino riserva per sè e per Enti, Scuole, Istituzioni, Associazioni o altri soggetti, da indicarsi da parte del Comune, la possibilità di utilizzare gratuitamente gli impianti una volta al mese, con preavviso di n.5 giorni. Il portatore di handicap inserito in una società e/o associazione avrà comunque diritto all'utilizzo gratuito degli impianti.

Art. 9

Addetti

L'affidamento della gestione, di cui alla presente convenzione, attua il principio della partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione dei servizi.

L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesta la presenza di addetti specializzati dotati di particolari abilitazioni o diplomi professionali, deve procedere a suo carico all'integrazione della manodopera occorrente.

Il costo dell'eventuale personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in

ogni caso dell'opera sia dell'eventuale personale assunto che degli addetti volontari.

Il concedente si riserva il diritto di gradimento, inteso quale accertamento di requisiti morali compatibili con le caratteristiche di pubblico servizio delle attività svolte, su tutti gli addetti, compresi i soggetti volontari. Il concessionario ha l'obbligo di fornire al concedente l'elenco degli addetti impegnati.

Il complesso di cui alla presente convenzione richiede, per un corretto funzionamento e per le garanzie da fornire al servizio erogato, il seguente mansionario degli addetti:

- un responsabile del complesso sportivo (direttore d'impianto)
- un addetto di assistenza alla conduzione degli impianti.

Art. 10

Sorveglianza

1. Ai locali del complesso hanno accesso per funzioni di vigilanza gli addetti preposti dal gestore e il personale incaricato dal Comune di Poirino regolarmente autorizzato.
2. Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni, anche lievi, di pericolo per l'ordine pubblico, ovvero furti, tentativi di furto o scasso, atti di vandalismo, ecc. gli addetti preposti dal sodalizio gestore hanno l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico.
3. I locali di pertinenza e di servizio esistenti, possono essere utilizzati dal concessionario anche come sede societaria, costituendo là dove possibile, un apposito ufficio in cui deve essere conservata la documentazione ineren-

te la gestione. La suddetta documentazione può essere visionata in ogni momento dal concedente a mezzo di personale preposto.

4. Tutti gli addetti operanti nel complesso sportivo, devono tenere un comportamento, corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie nello svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.

Art. 11

Consumi, imposte e tasse

1. All'atto della consegna del complesso sportivo il concessionario provvede alla volturazione delle utenze energetiche telefoniche, gas e acqua previa constatazione delle parti della situazione preesistente.

2. Le spese per le utenze di cui al comma precedente, nonché quelle per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare del complesso sportivo, e la manutenzione ordinaria, sono a carico del concessionario.

3. Sono a carico del concessionario ogni imposta e tassa compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti correlata al complesso sportivo e relative pertinenze.

Art. 12

Manutenzioni, miglioramenti, gestione della sicurezza

1. Sono a carico del concessionario:

- i lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo della struttura, da effettuarsi nel rispetto della vigente normativa.

I suddetti lavori di miglioria da parte del Concessionario, con oneri a proprio carico, potranno aver corso solo previa presentazione di specifico pro-

getto ed a seguito di opportuna autorizzazione rilasciata dalla ripartizione tecnica comunale e saranno soggetti a verifiche da parte del suddetto ufficio.

- la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata e la pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo.

2. Gli interventi migliorativi eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli offerti in sede di gara devono essere concordati tra le parti ed espressamente autorizzati dal Comune.

Nessun obbligo può derivare ad alcuna delle parti se l'accordo manca. La realizzazione di opere migliorative ed attrezzature nell'ambito del complesso sportivo in oggetto, è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del concedente. Esse entreranno a far parte del patrimonio comunale ed all'atto della scadenza della concessione il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del concedente per l'esecuzione delle opere citate.

3. Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e a tal proposito può anche avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, previa comunicazione scritta delle relative generalità al concedente.

Art. 13

Erogazione servizio-orario

L'orario di funzionamento, per consentire la più ampia attività, può variare fra le ore 8.00 e le ore 24.00, con la facoltà di osservare mezza giornata di chiusura settimanale da concordare con il concedente.

Dovrà essere garantito il rispetto del regolamento acustico comunale.

Nell'arco dell'anno, alcuni giorni potranno essere destinati per le operazioni di pulizia generale e manutenzione programmata. Eventuali variazioni nel calendario di chiusura annuale dovranno essere concordate con il concedente.

Art. 14

Attività economiche collaterali

1. Al concessionario è consentito, nel rispetto della vigente normativa in materia, nell'ambito del complesso sportivo:

- l'apertura e la gestione di eventuali attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande, avendone ottenuto le prescritte autorizzazioni amministrative, sanitarie e di pubblica sicurezza da richiedersi a cura dello stesso concessionario o eventuale gestore dell'attività in parola.

Il rilascio della predetta autorizzazione, avverrà nel rispetto della regolamentazione comunale e con l'osservanza di ogni altra norma in materia vigente. L'orario di apertura del servizio bar dovrà rispettare i seguenti orari di massima:

8,00 - 22,00 dal lunedì al giovedì

8,00 -24,00 dal venerdì alla domenica e/o giorni prefestivi e festivi

-il diritto di esclusiva della pubblicità non visibile all'esterno della struttura, sugli appositi spazi, con l'installazione all'interno del complesso di cartelli e/o striscioni pubblicitari, da esercitare mediante apposita convenzione da stipularsi direttamente con le ditte interessate;

2. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario al quale fanno altresì carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo

comma.

3. Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella della presente convenzione anche in caso di scadenza anticipata.

Art. 15

Gestione economica

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo impone al concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, attivando iniziative che tendano al migliore utilizzo della struttura e ponendo in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre i consumi ed ottenere la massima economicità e redditività, con l'obiettivo di conseguire il pareggio di bilancio.

2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali il concedente può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, al fine di permettere l'esercizio del controllo al concedente.

3. A prova dell'avvenuto incasso dei proventi derivanti dall'utilizzo degli impianti, il concessionario deve rilasciare regolare ricevuta, da staccarsi da apposito bollettario. Il concedente si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche, anche presso gli utenti.

Art. 16

Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo dei campi da gioco e locali dell'impianto sono oggetto di proposta del gestore e dovranno essere preventivamente approvate dall'Amministrazione Comunale.

2. Nessuna deroga al rialzo delle tariffe può essere decisa dal concessionario.

3. Il pagamento delle tariffe deve avvenire dietro rilascio da parte del concessionario di ricevuta, utilizzando i bollettari vidimati e registrati.

4. Tutti i proventi del pagamento delle tariffe spettano al concessionario.

Nel caso in cui siano ammesse, o siano decise di comune accordo tra le parti, manifestazioni di particolare rilevanza, ovvero siano richieste riprese radiofoniche o televisive che non rientrino nel tariffario, la tariffa eventualmente da richiedere deve essere concordata tra le parti.

Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori e deve essere redatto su carta intestata e sottoscritto dal concedente e dallo stesso concessionario.

Eventuali **motivate** modifiche alle tariffe approvate dovranno essere concordate con l'amministrazione comunale e **recepite con apposito atto deliberativo**. Le richieste di variazione promosse dal concessionario dovranno essere comunicate all'ufficio comunale competente.

Art. 17

Uso comunale

1. Il concedente, quale proprietario, concorda con il concessionario l'uso del complesso sportivo per sé e per le scuole di Poirino, per manifestazioni ed iniziative pubbliche ritenute utili, per un periodo di tempo stabilito dall'art. 8.

2. Il giorno e le ore di utilizzo, escluse dalle fasce riservate, devono essere concordate con il concessionario. Non possono coincidere con gare sportive già programmate; a tal fine, il concessionario comunica al concedente, all'i-

nizio dei campionati, i calendari stessi.

3. L'utilizzo di cui al presente articolo è gratuito e nessun obbligo a carico del concessionario previsto dalla convenzione viene meno.

Art. 18

Sub concessione della gestione

Fatto salvo quanto espressamente previsto al comma successivo, è vietato sub concedere a terzi la gestione dell'impianto e dell'attività sportiva, pena la risoluzione del contratto.

E' data facoltà al concessionario di affidare in gestione a terzi qualificati ed idonei, per un periodo non superiore alla durata della concessione e nel rispetto integrale delle condizioni previste dalla presente convenzione, i servizi relativi all' eventuale attività di ristoro o ad attività esercitabili nelle aree della struttura.

Il concessionario e il sub-concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti esercizi. L'amministrazione rimane estranea a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e il sub-concessionario.

Prima dell'attivazione della sub-concessione il concessionario dovrà dimostrare il possesso, da parte del sub-concessionario, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.

L'attivazione della sub-concessione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il sub-concessionario cessa con il cessare del concessionario e in tale data libera i locali.

Art. 19

Riconsegna del complesso sportivo

1. In ogni caso in cui viene a cessare la concessione della gestione, ivi comprese le ipotesi di decadenza (art.20) e di revoca (art.li 21 e 22) deve avvenire l'atto di riconsegna al concedente dell'intero complesso.

2. Gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed i servizi accessori devono essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

3. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, della consistenza e stato di usura di tutti i beni descritti nell'allegato A). A parte sono da considerare i beni aggiunti dal concessionario nel corso della gestione e che possono essere da lui recuperati solo nel caso che il loro acquisto non sia figurato fra gli accordi contrattuali.

4. I beni del concessionario di regola sono a suo carico esclusivo e per tale motivo non possono figurare tra le voci di bilancio della gestione, salvo i miglioramenti funzionali, così come disciplinati all'art.12 della presente convenzione.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ed al regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento. Il concedente non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

5. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca, il concedente può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo necessario ad assumere i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

Art. 20

Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- chiusura ingiustificata del complesso sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del concedente;
- mancato reintegro della cauzione, nei casi di incameramento della stessa da parte del Comune per comprovate inadempienze;
- cessione della concessione.

2. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel primo comma.

3. La decadenza della concessione opera inoltre di diritto qualora nei confronti del concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo una misura di prevenzione ai sensi della normativa antimafia

4. La decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale con deliberazione da notificare al concessionario.

Art.21

Revoca della concessione

1. Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per

l'attribuzione della concessione come previsti dal bando.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.

La revoca della concessione è disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna del complesso sportivo di cui all'articolo 19 e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.

Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.

Art. 22

Risoluzione per inadempimento

La presente convenzione può essere risolta per inadempimento, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, docce, spogliatoi;
- e) esecuzione non conforme alla perfetta regola d'arte delle opere eventualmente proposte e previste nell'offerta in sede di gara, e non adeguamento delle stesse alle richieste del Comune di Poirino;
- f) grave ritardo di entità superiore all'anno rispetto della tempistica di esecuzione delle opere di messa in sicurezza e adeguamento della struttura

sportiva previste nell'offerta in sede di gara;

g) altri casi espressamente previsti dagli atti di gara.

2. Circa la procedura, gli effetti e la riconsegna del complesso sportivo, si osservano per la risoluzione per inadempimento di cui al presente articolo le norme stabilite dall'articolo 19.

3. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

4. Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 23

Diritto di recesso del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.

Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso in cui trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile, (ovvero nel caso in cui il numero degli associati scenda al di sotto del cinquanta per cento di quello esistente al momento della stipula della presente convenzione e se gli associati rimasti decidano a maggioranza di sciogliere l'associazione. Le Associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.)

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente almeno sei mesi prima.

Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'intero complesso e delle sue attività fino al termine dell'anno sportivo in corso e comunque per il tempo strettamente necessario ad assumere i

provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

Il recesso, ad eccezione della fattispecie sopra indicata, non è ammesso dal presente articolo e comporta l'obbligazione per il concessionario del risarcimento dei danni nonché all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 24

Penalità

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze della presente convenzione e del regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivo ricreativi di proprietà comunale, non rientranti nei precedenti articoli 20, 21 e 22, si applicano le seguenti penali:

- € 100,00 per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso;
- per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione una penale pari al 10% dell'importo delle opere nel caso vengano eseguite a seguito di diffida e pari al doppio del valore delle stesse nel caso vengano eseguite dal concedente;
- per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti, € 50,00 per singolicasi individuati e € 100,00 per società o associazioni;
- per la mancata pulizia dei locali una penale di €50,00 giornaliera .

I fatti di cui al comma precedente devono essere, contestati per iscritto, dal concedente al concessionario, che presenterà, entro il termine fissato, le proprie controdeduzioni.

La penale viene applicata con determinazione del responsabile dell'ufficio competente e viene riscossa mediante l'incameramento della totalità della fidejussione o parte di essa.

Art. 25

Incameramento della cauzione

1. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, il concedente, assunta la relativa determinazione del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, ha l'obbligo dell'atto di diffida al concessionario perché provveda nel termine di trenta giorni.
2. Scaduto il termine il concedente ha diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dal concessionario pena decadenza della concessione stessa.
3. Se la cauzione è versata in forma fidejussoria, bancaria o assicurativa, deve essere riportata sulla polizza la dichiarazione del fidejussore di pagare la somma garantita o una sua parte a semplice richiesta, ancorché motivata, dal concedente.

Art. 26

Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza

In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n.241, le parti di comune accordo dispongono che:

- l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al concedente;
- allo stesso fine gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente al concedente;

-il tariffario esposto all'ingresso del complesso sportivo deve contenere l'avviso che chiunque può richiedere al concessionario, ovvero anche al concedente, visione in copia della presente convenzione.

Il concedente, tramite gli addetti preposti verificherà la veridicità delle affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il concessionario.

Sulle doglianze e sui suggerimenti pervenuti verrà redatta ogni anno specifica relazione dal concessionario.

Art. 27

Spese contrattuali - elezione di domicilio

Tutte le spese e le imposte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario.

La presente convenzione verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/10/1972 n. 634.

Art. 28

Controversie

1. Le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.

Se le divergenze dovessero permanere si procederà per via giudiziaria.

Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il foro di Asti.

Art. 29

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda agli atti di gara, al D.Lgs. n. 50/2016, al Regolamento Comunale per la gestione e l'utilizzazione degli impianti sportivi-ricreativi comunali e a quanto stabili-

to dalla normativa vigente.

Poirino, lì

Il concessionario _____

Il concedente _____